

STATUTO ASSOCIATIVO

CIRCOLO CULTURALE FOTOGRAFICO CARNICO

Associazione di Promozione Sociale

(CCFC – APS)

Art. 1) Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Circolo Culturale Fotografico Carnico APS”, con acronimo “CCFC - APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Tolmezzo e con durata illimitata. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2) Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare ha le seguenti finalità:

- divulgare la fotografia e le attività visive e multimediali amatoriali con finalità puramente culturali ed artistiche;
- promuovere, predisporre e coordinare le attività fotografiche e le arti visive multimediali con particolare riferimento alle tematiche relative all’analisi del territorio;
- promuovere la tutela e l’archiviazione del patrimonio fotografico carnico



• proporre, progettare, gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione sulla fotografia e sulle arti visive;-----

• organizzare mostre, incontri con autori, convegni a tema, laboratori;-----

• curare l'adesione o l'affiliazione a gruppi, circoli, organizzazioni nazionali ed internazionali che presuppongano i suoi stessi fini;-----

Finalità riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio-----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3) Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Assemblea dei soci delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Assemblea dei soci deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, presentando le proprie osservazioni, che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati,

in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Art. 4) Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;-----
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
- frequentare i locali dell'associazione;-----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;-----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;-----

Gli associati hanno l'obbligo di:-----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;-----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;-----

Art. 5) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Si considera grave inadempimento verso l'associazione il mancato versamento della

quota associativa. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.--

L'associato può sempre recedere dall'associazione. -----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.-----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.-----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.-----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Art. 6) Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio Direttivo)
- il Presidente.
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

Art. 7) Assemblea

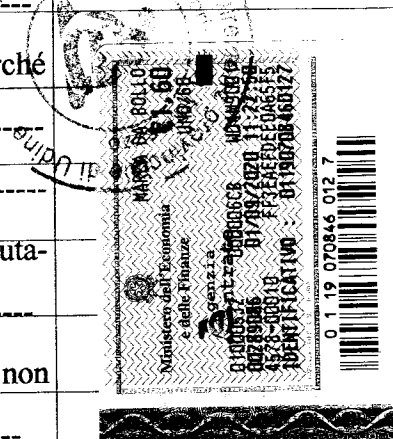
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.-----

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.-----

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine



	del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Sono altresì ritenute valide con	
	i medesimi tempi e modalità anche le convocazioni a mezzo posta elettronica	
	ed altre forme digitali.-----	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio.-----	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o	
	quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	Quando se ne ravvisa la necessità, può essere convocata un'assemblea in mo-	
	dalità telematica (videoconferenza) con le stesse modalità e criteri dell'assem-	
	blea in presenza. -----	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----	
	• nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministra-	
	zione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;-----	
	• approva il bilancio di esercizio;-----	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai	
	sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsa-	
	bilità nei loro confronti;-----	
	• delibera sull'esclusione degli associati;-----	
	• delibera, con la maggioranza qualificata, ovvero la presenza di almeno	
	$\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti,	
	sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);-----	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----	
	• delibera, con la maggioranza qualificata, ovvero la presenza di almeno	
	$\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, lo	
	scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione e la variazione della sede;-----	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o	
	dallo Statuto alla sua competenza.-----	

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega -----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art. 24.4 D. Lgs. 117/17.-----

Art. 8) Consiglio Direttivo

È nominato un Consiglio Direttivo; la nomina degli amministratori spetta all'assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.-----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----
- deliberare l'ammissione degli associati;-----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;-----

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.-----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni che possono essere rieleggibili.-----

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Art. 9) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.-----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.-----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10) L'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. -----

Art.11) Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12) Patrimonio

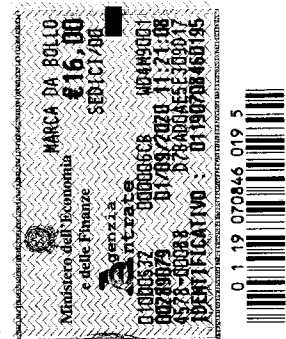
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 13) Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 14) Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. -----



Art. 15) Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-----

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----

Art. 16) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere del Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione con richiesta scritta.-----

Art. 17) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

Art. 18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19) Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede operativa dell'associazione.-----

Art. 20) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

Art. 21) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.-----

I membri del comitato promotore, presa visione del presente Statuto composto da 21 articoli e da un totale di 12 pagine, ne approvano il contenuto in data odierna -----

Letto, approvato e sottoscritto -----

Tolmezzo 31 agosto 2020-----

Il presidente dell'Assemblea:-----

Dino Zanier *Dino Zanier*

Il vice presidente-----

Margherita Grosso *Margherita Grosso*

La segretaria dell'Assemblea-----

Stefania Langellotti *Stefania Langellotti*

I consiglieri-----

Laura Candotti *Laura Candotti*

Igor Del Mestro *Igor Del Mestro*

Rita Flaminia *Rita Flaminia*

Enrico Marinelli *Enrico Marinelli*

Gabriele Moser *Gabriele Moser*

REGISTRATO a TOLMEZZO il 01/09/2020
Al N° 364 SE 1E 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € 20,00 - Duedenari
consegnato in pari data 01/09/2020

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Sindaco Provinciale
Paolo De Luca

